



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:cr



Roma, 30 SET. 2011

**Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verona
Via Tezone, 5
37122 Verona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 266/2011 – Impugnazione avverso avvisi di pagamento per riscossione quote

Con riferimento al Vostro quesito del 7 settembre u.s. (ns. prot. 9240 del 13.09.2011) con il quale si richiede "a chi l'iscritto può o deve fare ricorso" avverso gli avvisi di pagamento per la riscossione delle quote emessi dall'Ordine, si osserva quanto segue.

Bisogna innanzi tutto rilevare che il 1° comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nella sua attuale formulazione, prevede che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011, hanno al riguardo stabilito che il D. Lgs. Lgt. n. 382 del 1944, riguardante le norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali, che all'art. 14 nomina "contributo" la prestazione dovuta dagli iscritti nell'Albo per le spese del funzionamento del Consiglio, non rileva per determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione. Infatti secondo la Suprema Corte, la prestazione "ha le stesse caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".

Pertanto (Cass. civ. Sez. Unite n. 1782, cit.) "la controversia concernente il pagamento del contributo annuale previsto a carico" – in quel caso – "degli avvocati ed a favore del Consiglio nazionale forense (CNF) è devoluta alla giurisdizione tributaria, in quanto il contributo in questione, a dispetto del nome, va considerato un tributo, sia perché, riferendosi anche ad esso, il comma 2 dell'art. 7 del medesimo D.Lgs.Lgt. parla di "tassa annuale", sia per il suo carattere di doverosità, sia, infine, perché la prestazione in questione è collegata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento per il controllo dell'albo professionale."

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno altresì specificato che le considerazioni suesposte "trovano conforto nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che hanno riconosciuto, proprio sulla base della

nuova formulazione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (introdotta con la riforma del 2001), la giurisdizione del giudice tributario per le controversie concernenti il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio, il c.d. diritto camerale (Cass. Sez. Unite n. 13549 del 2005, 10469 del 2008, 1667 del 2009): una situazione non dissimile da quella che concerne la tassa di iscrizione agli albi relativi all'esercizio di determinate professioni".

Alla luce di quanto esposto si ritiene che anche in caso di insorgenza di una controversia relativa al contributo annuale dovuto dall'iscritto all'Ordine di appartenenza, la giurisdizione sia, come specificato dall'ordinanza della Cassazione di cui sopra, del giudice tributario, la cui competenza va evidenziata in calce all'avviso di pagamento.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

